DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori

(89/505/CEE)

LA COMMISSSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino;

considerando che nell'insieme degli Stati membri i registri sono tenuti o istituiti da associazioni di allevatori e organizzazioni di allevamento, da imprese private o da servizi ufficiali;

considerando che occorre pertanto determinare i criteri per l'iscrizione dei suini ibridi riproduttori nei registri;

considerando che, per poter essere iscritti in un registro, gli animali devono rispondere a requisiti precisi in materia di identificazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere iscritto in un registro, un suino ibrido riproduttore deve:

— essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite da tale registro,

— avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale registro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione
RAY MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.